



COMUNE DI MANFREDONIA



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Puglia



-COMUNE MANFREDONIA-1-2018-03-01-

Prot.Generale n: 0007827 A

Data: 01/03/2018 Ora: 09.44

Classificazione: 4-0-0

Presidente	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Consigliere	Rossana Rummo
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore (Relatore)
Primo Referendario	Michela Muti

**a seguito della camera di consiglio del 22 febbraio 2018**

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011;

VISTE le precedenti deliberazioni di questa Sezione n.57/PRSP/2017 adottata il 15 marzo 2017 e n.120/PRSP/2017 adottata il 21 settembre 2017;

VISTA l'ordinanza n.15/2018 con la quale è stata convocata l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

**FATTO**

Con la deliberazione n.57/PRSP/2017, relativa all'esame dei rendiconti 2011-2014 e alla quale si rinvia per ragioni di sintesi espositiva, oltre ad accertare una lunga serie di criticità, questa Sezione ha chiesto al Comune di Manfredonia, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. "dissesto guidato"), l'approvazione di un piano di rientro triennale (esercizi 2017-2019) "con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, che preveda l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante



la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati”.

Con la deliberazione consiliare n.29 del 26 giugno 2017, trasmessa via PEC in data 3 luglio 2017, il Comune di Manfredonia ha, tra l'altro, approvato il piano di rientro richiesto da questa Sezione. Tale documento riporta, nella prima parte, le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle diverse criticità ed irregolarità accertate nella deliberazione n.57/PRSP/2017 che saranno oggetto di valutazione da parte di questo Collegio in un'altra sede. La seconda parte di tale documento è, invece, dedicata alle precipue attività di risanamento finanziario da realizzare al fine di raggiungere gli obiettivi, in termini di cassa, assegnati da questa Sezione con la deliberazione n.57/PRSP/2017 ai sensi dell'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011.

Questa Sezione, con pronuncia n.120/PRSP/2017, alla quale si rinvia per ragioni di sintesi espositiva, accertava la congruità del piano triennale di rientro, approvato e presentato dal Comune di Manfredonia a seguito della deliberazione n.57/PRSP/2017, quale prima misura correttiva necessaria al fine di evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario; rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del triennio considerato, al previsto monitoraggio semestrale; ordinava al Comune e ai Revisori dell'ente, senza necessità di alcuna richiesta da parte di questa Sezione, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, di trasmettere ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti dal piano triennale di rientro approvato; precisava che l'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi finali previsti nel piano di rientro determinerebbe, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, la trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione permanente; ordinava ai Revisori dell'ente di svolgere una attenta attività di monitoraggio e vigilanza e di riferire ogni aspetto rilevante.

Il Collegio, pur valutando positivamente il piano di rientro, ritenendo alquanto ottimistiche alcune previsioni dello stesso, al fine di incrementare le possibilità di realizzazione del risanamento finanziario necessario nei tempi previsti, invitava comunque l'Amministrazione ad avviare tempestivamente le misure correttive previste nel piano di rientro solo come eventuali ed ulteriori. La previsione di tali misure aggiuntive è stata, infatti, decisiva in sede di valutazione di congruità del piano di rientro in argomento.

Con la medesima pronuncia si riteneva molto ottimistico l'obiettivo indicato per la fine dell'esercizio 2017, consistente nella riduzione del complessivo deficit di cassa da euro 11.010.592,49 ad euro 9.264.200,16, pur costituendo lo stesso, cronologicamente, il primo obiettivo parziale da raggiungere e solo una parte minima dell'obiettivo complessivo. Tale valutazione sembrava già allora confermata sia dal venir meno, per ammissione dello stesso Comune (memorie del 13 settembre 2017, pag.6), dell'entrata di euro 230.562,00 quale entrata *una tantum* per concessione del servizio pubblico del gas, sia dalla totale assenza di riscossioni, al momento della pronuncia (21 settembre 2017), dei conguagli relativi alle aree del 2° piano di



zona (il Comune di Manfredonia aveva allora avviato l'attività di ricognizione ma non aveva avviato l'attività di recupero dei crediti) e ai "fitti polder Siponto" (era stata accertata solo una parte del credito e non era stata avviata l'attività di riscossione). In altre parole, alla data del 21 settembre 2017, il Comune di Manfredonia, nulla aveva riscosso a fronte di una previsione di riscossioni, entro la fine dell'esercizio 2017, di euro 787.569,20 (nessuna informazione era stata trasmessa in merito alle minori spese previste per euro 958.823,13). Questa Sezione, nella medesima occasione, evidenziava che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per il II semestre 2017 (I semestre del piano di rientro), oltre a costituire un primo inadempimento del piano di rientro e a minare fortemente la credibilità dello stesso, renderebbe inevitabilmente ancora più ostico il già difficile obiettivo di risanamento complessivo previsto.

Il Comune di Manfredonia ha trasmesso il primo monitoraggio semestrale con lettera n.4021 del 31 gennaio 2018. Il monitoraggio è sostanzialmente diviso in due parti: la prima parte illustra le diverse azioni correttive poste in essere o da porre in essere in relazione alle criticità individuate nella deliberazione n.57/PRSP/2017, la seconda parte tratta in modo più specifico le varie misure previste dal piano di rientro.

Il Collegio dei Revisori, in un primo momento, con nota n.6 del 31 gennaio 2018, comunicava di non aver potuto espletare, nei tempi assegnati da questo Collegio, gli adempimenti di competenza relativi al monitoraggio a causa della mancata trasmissione, da parte del Comune, nonostante reiterati solleciti, della necessaria documentazione.

Successivamente è pervenuta (prot. n.457 del 19 febbraio 2018) una relazione del medesimo Collegio, datata 16 febbraio 2018, formulata anche in base alla documentazione allo stesso tardivamente fornita dal Comune di Manfredonia il 2 e l'8 febbraio 2018. La suddetta relazione ha fornito diverse informazioni ed elementi di valutazione utili ai fini del presente monitoraggio in relazione allo stato della liquidità dell'ente, alla tempestività dei pagamenti, alle criticità riguardanti la società partecipata ASE alla quale è affidato il servizio rifiuti, ai debiti fuori bilancio, alla gestione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali affidato all'altra società partecipata Gestione Tributi.

Il Collegio dei Revisori ha precisato, in conclusione, che ha ritenuto di formulare una propria relazione non condividendo pienamente quella redatta dal Comune e ha dichiarato che l'obiettivo previsto dal piano di rientro alla data del 31/12/2017 non è stato raggiunto.

## DIRITTO

### **Premessa e quadro normativo.**

Questa Sezione regionale di controllo è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, in ordine ai risultati conseguiti dal Comune di Manfredonia per sanare la grave e perdurante crisi di liquidità rilevata a seguito del controllo sui rendiconti 2011-2014. Oggetto di attenzione è, in particolare, l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti, per effetto



delle misure correttive adottate dall'ente, in rapporto alle previsioni del piano di rientro, al termine del II semestre 2017.

Prima di procedere all'esame della documentazione presentata dal Comune, nel richiamare il quadro normativo esposto nella deliberazione n.120/PRSP/2017, appare opportuno rammentare che l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. n.267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. n.267/2000.

In conformità all'orientamento interpretativo costantemente seguito da questa Sezione in rapporto all'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, al fine di evitare il dissesto finanziario, è stato assegnato al Comune di Manfredonia il termine del 31 dicembre 2019 per conseguire *"l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati"*, *"con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno"*.

\* \* \* \* \*

#### **Ruolo dell'Organo di revisione.**

Prima di procedere all'esame e alla valutazione del monitoraggio semestrale, considerato quanto avvenuto, occorre puntualizzare velocemente alcuni aspetti relativi al ruolo del Collegio dei Revisori nell'ambito di un Comune, con particolare riferimento all'ipotesi in cui sia pendente una procedura di dissesto guidato.

Le funzioni dell'Organo di revisione dei Comuni sono stabilite da varie disposizioni di legge. L'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 attribuisce all'Organo di revisione dei Comuni numerose funzioni tra le quali risultano rilevanti, in rapporto al presente monitoraggio, l'attività di collaborazione con il Consiglio comunale; la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria; il referto al Consiglio comunale su gravi irregolarità di gestione; la denuncia ai competenti organi



giurisdizionali di eventuali ipotesi di responsabilità; le verifiche di cassa. All'Organo di revisione sono trasmessi da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente per l'adempimento delle funzioni attribuite dalla legge.

In conformità alla suddetta disciplina, questa Sezione ha proceduto a trasmettere al menzionato Organo di revisione le deliberazioni n.57/PRSP/2017 e n.120/PRSP/2017 e ha anche disposto, a carico dello stesso, di trasmettere ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti dal piano triennale di rientro in argomento e, sempre con riferimento alle questioni relative al piano di rientro, di svolgere una attenta attività di monitoraggio e vigilanza con obbligo di riferire ogni aspetto rilevante.

Tutto ciò premesso, risulta evidentemente molto grave quanto segnalato a questa Sezione dall'Organo di revisione del Comune di Manfredonia con la lettera n.6 del 31 gennaio 2018. I Revisori, infatti, dopo aver evidenziato che *"all'interno del Comune di Manfredonia sussiste da tempo una situazione di disfunzione organizzativa e precarietà"*, comunicavano che *"nonostante i reiterati solleciti ... questo Collegio si trova nell'impossibilità di poter espletare esaustivamente gli adempimenti di sua competenza in merito all'attività di monitoraggio di cui sopra"* non avendo ricevuto la documentazione necessaria e segnalavano altresì che *"non è stato possibile procedere alla verifica dell'anticipazione di tesoreria"*. I Revisori, a conferma delle loro affermazioni, hanno allegato alla suddetta segnalazione una nota di sollecito indirizzata al Comune di Manfredonia il 26 gennaio 2018.

Il comportamento del Comune di Manfredonia, nella misura in cui ha impedito ai Revisori, nei tempi previsti, l'adempimento delle funzioni ad essi attribuite dall'ordinamento e dei compiti ad essi assegnati da questa Sezione, costituisce una violazione di legge. In relazione ai compiti attribuiti dalla legge ai Revisori, come confermato anche dalla giurisprudenza contabile, è sempre necessaria una concreta collaborazione da parte del Comune (Cons. giust. Amm., 22 dicembre 2015, n.736) che, nel caso specifico, è risultata tardiva. La mancata trasmissione ai Revisori della documentazione necessaria per il monitoraggio ha impedito lo svolgimento, nei tempi assegnati, di un adeguato controllo sulla attività di risanamento svolta dal Comune. La successiva tardiva trasmissione dei dati necessari ha solo attenuato la gravità del comportamento precedentemente assunto.

In attesa di adeguate giustificazioni da parte del Comune di Manfredonia in merito a quanto segnalato, giustificazioni da trasmettere a questa Sezione a riscontro della presente pronuncia, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sull'obbligo di trasmettere ai Revisori, tempestivamente e in modo completo, ogni atto o documento utile all'espletamento delle funzioni di competenza. Non costituisce una del tutto sufficiente giustificazione l'avvicendamento del dirigente del Servizio finanziario avvenuto nei mesi scorsi, sia per l'importanza dell'adempimento richiesto, sia perchè alla vacanza presumibilmente è stato posto rimedio con un temporaneo incarico di reggenza. Si avverte che l'ulteriore violazione in futuro di questo



importante obbligo giuridico, a parte eventuali conseguenze di carattere penale nei confronti dei responsabili, determinerà la segnalazione di quanto avvenuto al Prefetto ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede lo scioglimento del Consiglio comunale anche "per gravi e persistenti violazioni di legge".

\* \* \* \* \*

### **Esame e valutazione del monitoraggio presentato dall'ente.**

Chiarito il ruolo nella fattispecie dell'Organo di revisione, è ora possibile procedere all'esame e alla valutazione dell'attività di risanamento necessaria. Obiettivo del piano di rientro, valutato positivamente con la deliberazione n.120/PRSP/2017, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. "dissesto guidato), è "*l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati*". Con la medesima deliberazione, questa Sezione rammentava che gli obiettivi intermedi e finale previsti potranno considerarsi realizzati non a seguito di meri accertamenti ma di riscossioni.

L'esame della situazione di cassa costituisce certamente lo strumento più attendibile ed immediato per accertare il reale stato di salute delle finanze di un ente. L'anticipazione di tesoreria, consistente in un finanziamento a breve termine concesso all'ente dal tesoriere, è uno strumento, sottoposto dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedurali, finalizzato solo a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni. La necessità del piano di rientro è scaturita principalmente dall'accertamento di una grave e strutturale carenza di liquidità. Nel rinviare a quanto ampiamente riportato in merito nella menzionata deliberazione n.57/PRSP/2017, in questa sede è sufficiente ricordare sinteticamente che era stato accertato: almeno a partire dall'esercizio 2008, un costante e massiccio ricorso all'anticipazione di tesoreria, non rimborsata a fine esercizio; il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n.9 nell'intero periodo 2009-2015 (a causa della rilevante anticipazione di tesoreria non restituita dal Comune al termine di ciascun esercizio considerato). La spesa, sostenuta dal Comune di Manfredonia, per interessi passivi relativi alle anticipazioni di tesoreria utilizzate negli anni dal 2011 al 2016 è stata complessivamente pari ad euro 1.008.694,74. Trattasi di una spesa che poteva certamente avere impieghi più proficui.

La critica situazione della liquidità dell'ente era già stata precedentemente evidenziata da questa Sezione in occasione dell'esame di precedenti rendiconti (deliberazioni n.101/PRSP/2011 e n.106/PRSP/2013), evidentemente senza alcun risultato in assenza di adeguate misure correttive da parte dell'Amministrazione. Forti criticità in termini di cassa erano state rilevate in passato anche dalla Ragioneria generale dello Stato (relazione del 9 novembre 2009 sulla verifica amministrativo-contabile, pag.89 e seguenti). L'ente ha comunicato che anche nel 2016 è stato



superato il parametro di deficitarietà strutturale n.9 a causa della rilevante anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell'esercizio.

Alla data del 3 marzo 2017 (considerata nella deliberazione n.57/PRSP/2017), il Comune di Manfredonia aveva un fondo cassa pari a zero e somme vincolate da ricostituire per euro 70.101,26, utilizzava una anticipazione di tesoreria per euro 10.426.140,83 ed era gravato da debiti esigibili per euro 1.484.002,40 (debiti di bilancio e debiti fuori bilancio riconosciuti). In sostanza, alla data indicata, senza considerare l'indebitamento da mutui e l'anticipazione di liquidità ottenuta (euro 3.791.119,97), il Comune di Manfredonia presentava una carenza di liquidità complessivamente pari ad euro 11.980.244,50.

Alla data di adozione, da parte dell'amministrazione, della deliberazione di approvazione del piano di rientro (deliberazione C.C. n.29 del 26 giugno 2017), la situazione finanziaria del Comune di Manfredonia appariva in lieve miglioramento in quanto il fabbisogno di liquidità, anche se rimaneva di ingenti proporzioni, era leggermente diminuito e risultava pari ad euro 11.010.592,49 (-8,09%). Il suddetto fabbisogno di liquidità era rappresentato (pag.32 del piano di rientro) da somme vincolate da ricostituire per euro 868.818,13, da anticipazione di tesoreria non rimborsata per euro 5.274.499,24, da debiti esigibili per euro 4.318.725,07 e da debiti fuori bilancio (riconosciuti o di prossimo riconoscimento) da pagare per euro 548.550,05. Il fondo cassa restava pari a zero.

Un ulteriore lieve miglioramento era stato evidenziato dal Comune di Manfredonia in occasione della presentazione delle memorie illustrative (nota n.32882 del 13 settembre 2017) relative al piano di rientro successivamente valutato positivamente con la deliberazione n.120/PRSP/2017. Alla data del 5 settembre 2017, infatti, il fabbisogno di liquidità era, sia pur leggermente, ulteriormente diminuito e risultava pari ad euro 10.592.096,77 (-3,80%). Il suddetto fabbisogno di liquidità era rappresentato (pag.3 delle memorie del Comune) da somme vincolate da ricostituire per euro 250.995,87, da anticipazione di tesoreria non rimborsata per euro 5.230.705,79, da debiti esigibili per euro 4.902.589,16 e da debiti fuori bilancio da pagare per euro 207.805,95. Il fondo cassa restava pari a zero. Pur in presenza di qualche timido miglioramento, quindi, al momento della valutazione positiva del piano di rientro da parte di questo Collegio, la carenza di liquidità del Comune di Manfredonia rimaneva comunque estremamente grave. Non a caso questa Sezione, nel valutare positivamente il piano di rientro presentato dal Comune, affermava che non poteva dirsi ancora effettivamente realizzata l'inversione di tendenza necessaria per il risanamento finanziario dell'ente.

Secondo il piano di rientro presentato, come già illustrato nella deliberazione n.120/PRSP/2017 alla quale si rinvia, al termine del secondo semestre 2017 (31 dicembre 2017), il Comune riteneva di ridurre la complessiva carenza di liquidità da euro 11.010.592,49 ad euro 9.264.200,16. La riduzione auspicata ammontava, quindi, ad euro 1.746.392,33 (-15,86%).

Come indicato nella successiva tabella illustrativa, il risultato previsto dall'ente derivava dalla combinazione di maggiori entrate per euro 787.569,20 e minori spese per euro 958.823,13.



**Tabella n.1**

Variazioni di cassa legate alle azioni del Piano di Rientro						
Descrizione/Anno		giu-17	05-set-17	dic-17	dic-18	dic-19
<b>Fabbisogno di liquidità</b>						
Utilizzo Anticipazione di tesoreria		-5.274.499,24	-5.230.705,79			
Somme vincolate da ricostituire		-868.818,13	-250.995,87			
Debiti fuori bilancio		-548.550,05	-207.805,95			
Debiti di bilancio		-4.318.725,07	-4.902.589,16			
<b>Totale fabbisogno di liquidità</b>	<b>A</b>	<b>-11.010.592,49</b>	<b>-10.592.096,77</b>			
Fondo cassa inizio periodo (*)		-11.010.592,49	-10.592.096,77	-11.010.592,49	-9.264.200,16	-3.633.795,03
<b>Maggiori entrate previste dal piano</b>						
Maggiori accertamenti tributari		0,00		0,00	792.000,00	792.000,00
Contributi impianti fotovoltaici ed eolici		0,00		0,00	1.830.240,60	425.281,20
Una tantum per concessione servizio locale di distribuzione del gas naturale		0,00		230.562,00	0,00	0,00
Accertamento congruagli costo acquisizione aree 2° Piano di zona ex legge 167/62				377.007,20	754.014,40	754.014,40
Attivazione servizio di parcheggio a pagamento					250.000,00	500.000,00
Accertamento fitti Polder Siponto				180.000,00	360.000,00	360.000,00
Aienazione terreni edificabili		0,00			489.388,00	489.388,00
<b>Totale variazioni finanziarie positive Maggiori entrate</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>		<b>787.569,20</b>	<b>4.475.643,00</b>	<b>3.320.683,60</b>
<b>Maggiori spese</b>						
Aggio su riscossioni		0,00			-63.360,00	-63.360,00
<b>Totale variazioni finanziarie negative Maggiori Spese</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-63.360,00</b>	<b>-63.360,00</b>
<b>Minori spese</b>						
Riduzione residuo da erogare mutui CDP SPA con riduzione quota capitale		0,00		14.059,41	10.569,49	10.953,07
Riduzione residuo da erogare mutui CDP SPA con riduzione quota interessi		0,00		6.736,81	12.792,78	12.409,20
Riduzione locazione passive		0,00		2.588,00	61.700,00	61.700,00
Rimodulazione servizi e contratti del Settore III "Servizi AA GG ed alla persona"		0,00		150.338,94	104.673,88	109.673,88
Riduzione spese del personale		0,00		60.960,20	45.424,00	35.315,00
Riduzione spese istruzione		0,00		66.280,41	218.163,22	289.501,22
Riduzione spese cultura		0,00		115.000,00	294.280,00	294.280,00
Rimodulazione spese finanzte da Entrate titolo IV e riduzione manut. verde		0,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00
Riduzioni relative a impianti di riscaldamento, pubblica illum. e trasporto		0,00		242.859,36	320.518,76	356.318,76
<b>Totale variazioni finanziarie positive Minori spese</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>		<b>958.823,13</b>	<b>1.218.122,13</b>	<b>1.320.151,13</b>
<b>Sommatoria B,C,D, Variazione finanziaria annuale (*)</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>		<b>1.746.392,33</b>	<b>5.630.405,13</b>	<b>4.577.474,73</b>
(*) per l'anno 2017 la variazione si riferisce alla situazione di giugno						
Fondo di cassa fine periodo	<b>A-E</b>	<b>-11.010.592,49</b>	<b>-10.592.096,77</b>	<b>-9.264.200,16</b>	<b>-3.633.795,03</b>	<b>943.679,70</b>

I risultati effettivamente conseguiti dal Comune di Manfredonia, come indicato dallo stesso ente nel monitoraggio trasmesso, sono però molto diversi da quelli previsti nel piano. La carenza di liquidità al termine del primo semestre del piano ammonta, infatti, ad euro 11.227.975,26 per la presenza di somme vincolate da ricostituire per euro 205.733,53, di una anticipazione di tesoreria utilizzata e non rimborsata per euro 3.412.605,17, di debiti di bilancio per euro 7.538.278,89 e di debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati per euro 71.357,67. Al termine del primo semestre del piano di rientro, quindi, la situazione di cassa risulta sensibilmente peggiore di quella prevista nel piano. La carenza di liquidità ammonta, infatti, ad euro 11.227.975,26 anziché ad euro 9.264.200,16 per una differenza rispetto alla previsione del piano di euro 1.963.775,10 (+21,20%).



A conferma della gravità della situazione, si evidenzia che l'attuale carenza di liquidità (euro 11.227.975,26) risulta lievemente superiore anche a quella rilevata alla data della deliberazione consiliare di approvazione del piano di rientro (euro 11.010.592,49; +1,98%) e a quella rilevata al momento della valutazione positiva del piano da parte di questa Sezione (euro 10.592.096,77; +2,05%). In pratica, nonostante il piano di rientro e le molteplici azioni correttive poste in essere dal Comune, non solo è stato ampiamente disatteso l'obiettivo previsto dal piano ma, nel corso del secondo semestre 2017 oggetto del presente monitoraggio, la carenza di liquidità risulta anche lievemente aumentata. Il suddetto dato negativo deriva chiaramente dal forte incremento dell'importo dei debiti esigibili. Questo aspetto, a parte i riflessi sulla situazione di cassa e il risanamento finanziario dell'ente, espone l'amministrazione al rischio di azioni esecutive da parte dei creditori, con conseguente possibilità di aggravio delle spese (interessi, spese legali, ecc.).

La situazione può essere illustrata sinteticamente con la seguente tabella (**tabella 2**):

Descrizione/Anno	26-giu-17	05-set-17	31 dicembre 2017 obiettivo	31 dicembre 2017 consuntivo
<b>Fabbisogno di liquidità</b>				
Utilizzo Anticipazione di tesoreria	5.274.499,24	5.230.705,79		3.412.605,17
Somme vincolate da ricostruire	868.818,13	250.995,87		205.733,93
Debiti fuori bilancio	548.550,05	207.805,95		71.357,67
Debiti di bilancio	4.318.725,07	4.902.569,16		7.538.278,89
<b>Totale fabbisogno di liquidità</b>	<b>11.010.592,49</b>	<b>10.592.096,77</b>	<b>9.264.200,16</b>	<b>11.227.975,26</b>

Non risulta un dato positivo la mera riduzione della anticipazione di tesoreria in presenza di un maggiore aumento dei debiti esigibili. Anche senza considerare che il dato più rilevante ai fini del risanamento dell'ente è costituito dalla riduzione del fabbisogno totale di liquidità e non di singole componenti dello stesso, si osserva che il forte incremento dei debiti esigibili intervenuto attesta un rallentamento dei pagamenti e, si ribadisce, può esporre l'ente ad azioni esecutive da parte dei creditori con conseguente aggravio di spese (interessi, spese legali, ecc.). Il rallentamento dei pagamenti è dimostrato dall'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'anno 2017 pari a 76,58 giorni, ben al di sopra del limite massimo consentito dalla legge e in peggioramento (nel 2016 erano 17,14 giorni). L'indicatore di tempestività dei pagamenti potrebbe ulteriormente peggiorare nel corso del 2018 proprio per la grande quantità di debiti esigibili gravante sul Comune.

Hanno contribuito al mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto nel piano, tra l'altro, anche i seguenti fattori:

- non sono stati riscossi i previsti euro 230.562,00 quale maggiore entrata per una tantum per concessione del servizio di distribuzione del gas (nelle memorie del Comune del 13 settembre 2017, pag.6, già si ammetteva l'erroneo inserimento di questa entrata nel piano di rientro);
- le maggiori entrate per recupero delle somme non corrisposte dagli assegnatari per il costo di acquisizione delle aree del 2° piano di zona sono state rimosse nella misura di euro 13.051,51 anziché euro 377.007,20 (la riscossione è stata, quindi, pari solo al 3,46% e il Comune



ha evidenziato l'opposizione alla richiesta di pagamento da parte di molti interessati anche eccependo l'intervenuta prescrizione);

- nulla è stato riscosso per i fitti delle aree "polder di Siponto" (era prevista entro la fine del 2017 la riscossione di euro 180.000,00);

Si aggiunge che non risultano maggiori riscossioni tributarie e riscossioni relative ai canoni di concessione previsti dalle convenzioni, stipulate dal Comune con diverse società private, per gli impianti fotovoltaici ed eolici presenti sul territorio comunale. Non risultano riscossioni (o minori spese) neanche in rapporto alle misure ulteriori, asseritamente previste dall'ente in via prudenziale, per incrementare le possibilità di realizzazione del risanamento necessario (es. dismissione di utenze idriche ed elettriche, affitti in zona "Litorale sud", alienazioni di beni immobili). I Revisori, confermando quanto già riferito dal Comune nel monitoraggio (pag.12), hanno segnalato la presenza di debiti fuori bilancio da pagare (alcuni già riconosciuti dal Consiglio comunale nella seduta del 22 gennaio 2018) per complessivi euro 590.780,24.

Rivestono una certa rilevanza in questo contesto anche le vicende relative alle società partecipate ASE (che si occupa del servizio rifiuti) e Gestione tributi (che si occupa della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali). Con riferimento alla prima società, i Revisori hanno evidenziato criticità finanziarie e l'assenza di un piano industriale volto a ridurre i costi del servizio (la gestione 2017 della società ha richiesto un ulteriore incremento di risorse a carico dell'ente per 900 mila euro) e hanno comunicato che la società lamenta la tardiva liquidazione dei corrispettivi da parte del Comune, l'incertezza nella definizione delle partite creditorie pregresse e la mancata copertura della perdita conseguita nel 2016 (euro 523.489,00). Con riferimento alla seconda società alla quale è affidata la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, i Revisori hanno segnalato che il contratto di servizio è scaduto il 9 dicembre 2016 ed è stato oggetto di diverse proroghe (peraltro solo fino al 31 ottobre 2017), senza alcuna iniziativa risolutiva da parte dell'Amministrazione, nonostante il Segretario generale abbia evidenziato più volte l'illegittimità di ulteriori proroghe. Tale aspetto potrebbe interessare l'ANAC. I Revisori hanno anche segnalato che la medesima società, in assenza di un impegno di spesa da parte dell'ente essendo scaduta il 31 ottobre 2017 anche l'ultima proroga disposta, ha riscosso l'aggio relativo al servizio espletato per i mesi di novembre e dicembre 2017 (euro 510.158,71 che saranno oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio), trattenendolo dalla riscossione dei tributi in scadenza nello stesso periodo.

\* \* \* \* \*

### **Conclusioni.**

Il piano di rientro approvato dal Comune di Manfredonia prevede, per il triennio 2017/2019, l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti alla data di presentazione del piano per euro 4.318.725,07, dei debiti fuori bilancio per euro 548.550,05, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta per euro 5.274.499,24 e la ricostituzione dei fondi vincolati pari ad euro 868.818,13. Questa Sezione, già con la deliberazione



n.120/PRSP/2017, ha evidenziato che l'attività di risanamento non potrà certamente dirsi realizzata in presenza di nuovi debiti certi, liquidi ed esigibili sostitutivi, parzialmente o totalmente, di quelli presenti al momento del piano e, considerato che il piano di rientro si è reso necessario per la grave e strutturale carenza di liquidità riscontrata, che gli obiettivi intermedi e finali previsti potranno considerarsi realizzati non a seguito di meri accertamenti ma di riscossioni.

I dati forniti dal Comune di Manfredonia con il monitoraggio hanno confermato che l'obiettivo indicato per la fine dell'esercizio 2017, pur costituendo, cronologicamente, il primo obiettivo parziale da raggiungere e una parte minima dell'obiettivo complessivo, era eccessivamente ottimistico. Al termine del primo semestre del piano di rientro (II semestre 2017), infatti, la situazione di cassa risulta sensibilmente peggiore di quella prevista nel piano. La carenza di liquidità ammonta, infatti, ad euro 11.227.975,26 anziché ad euro 9.264.200,16 per una differenza, rispetto alla previsione del piano, di euro 1.963.775,10 (+21,20%). L'attuale carenza di liquidità (euro 11.227.975,26) risulta lievemente superiore anche a quella rilevata alla data della deliberazione consiliare di approvazione del piano di rientro (euro 11.010.592,49; +1,98%) e a quella rilevata al momento della valutazione positiva del piano (euro 10.592.096,77; +2,05%). Nonostante il piano di rientro e le molteplici azioni correttive avviate o poste in essere dal Comune di Manfredonia, non solo è stato ampiamente disatteso l'obiettivo previsto dal piano ma, nel corso del secondo semestre 2017 oggetto del presente monitoraggio, la carenza di liquidità risulta anche lievemente aumentata.

A conferma di quanto affermato al momento della valutazione positiva del piano di rientro da parte di questa Sezione, il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano per il secondo semestre 2017 (primo semestre del piano di rientro), peraltro in misura rilevante, oltre a costituire un primo inadempimento del piano di rientro e a minare fortemente la credibilità dello stesso, rende inevitabilmente molto più ostico il già difficile obiettivo di risanamento complessivo previsto. E' pertanto indispensabile che l'ente intensifichi e acceleri le procedure di riscossione già avviate e proceda a porre in essere rapidamente ogni ulteriore misura utile, anche non prevista dal piano, volta ad acquisire liquidità (e/o a ridurre le spese).

Il costante ricorso alla anticipazione di tesoreria, avvenuto anche nel periodo interessato dal piano di rientro in argomento, con mancata integrale restituzione della stessa al termine dell'esercizio e violazione del parametro di deficitarietà strutturale n.9 nell'intero periodo 2009-2016 (al momento manca il dato riferito all'esercizio 2017), rende necessaria la trasmissione della presente pronuncia alla Ragioneria generale dello Stato per gli adempimenti previsti dall'art.148 del D.Lgs. n.267/2000.

In considerazione della possibile presenza di somme, prescritte in quanto mai accertate e/o riscosse, relative agli affitti dei terreni dell'area "polder di Siponto" e dell'area "Litorale sud", alla acquisizione delle aree relative al 2° piano di zona e ai canoni di concessione previsti dalle convenzioni stipulate dal Comune con diverse società private per gli impianti fotovoltaici ed eolici



presenti sul territorio comunale, si ritiene doverosa la trasmissione della presente pronuncia alla Procura contabile ai sensi dell'art.52, co.4, del Codice di giustizia contabile.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011:

**1)** accerta il mancato rispetto del piano di rientro con riferimento al secondo semestre 2017 e, conseguentemente, invita il Comune di Manfredonia ad avviare e a realizzare con la massima rapidità le misure correttive previste nel piano di rientro e ogni altra misura necessaria;

**2)** rinvia la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del periodo considerato dal piano di rientro, ai successivi monitoraggi semestrali;

**3)** precisa che l'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi finali previsti nel piano di rientro determinerà, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, in presenza dei relativi presupposti di legge, la trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione permanente;

**4)** dispone che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;

**5)** stabilisce che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Manfredonia per gli adempimenti di rispettiva competenza; alla Ragioneria generale dello Stato per quanto previsto dall'art.148 del D.Lgs. n.267/2000, all'ANAC per quanto riguarda il contratto di servizio con la società partecipata Gestione Tributi per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e alla Procura contabile in riferimento alla possibile presenza di diverse somme non più riscuotibili perché prescritte e alla riscossione dell'aggio da parte della società Gestione Tributi per il periodo non coperto dalla proroga contrattuale;

**6)** dispone che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente dovrà essere adottata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito di questa pronuncia e che la deliberazione consiliare e tutti gli ulteriori atti eventualmente adottati dall'ente dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia disposto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 15 giorni.

Così deciso, in Bari, il giorno 22 febbraio 2018.

\* \* \* \* \*

Il Magistrato relatore  
*Cosmo Sciancalepore*  
(Dott. Cosmo SCIANCALEPORE)

Il Presidente della Sezione  
*Agostino Chiappinello*  
(Dott. Agostino CHIAPPINIELLO)

depositata in Segreteria

il 22 FEB. 2018

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Marialuca SCIANNAMEO)

*Marialuca Sciannameo*

12

